

DELIBERA N. 46/13/CIR

SERVIZIO UNIVERSALE: VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2006

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – supplemento ordinario n. 154 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera

n. 217/01/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 691/07/CONS recante “Approvazione degli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2005, 2006 e 2007, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2005 e 2006” con la quale è stato affidato alla società European Economics Research Limited (di seguito anche “EE”) l’incarico di revisione del costo netto per gli anni 2005 e 2006;

VISTA la delibera n. 1/08/CIR del 6 febbraio 2008, recante “Servizio Universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 65/09/CIR del 28 ottobre 2009 recante “Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR Servizio Universale e metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del Servizio Universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011, recante “Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2004” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 17 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 139/12/CIR del 13 dicembre 2012, recante “Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2005” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 9 gennaio 2013;

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 21 marzo 2013, concernente la verifica del costo netto e la stima dei benefici indiretti del servizio universale per l’anno 2006;

VISTA la delibera n. 21/13/CIR del 11 aprile 2013, recante “Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2006” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 2 maggio 2013;

VISTA la delibera 37/13/CIR del 23 maggio 2013, recante “Proroga dei termini fissati nell’Allegato A alla Delibera n. 21/13/CIR recante: Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2006” pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 31 maggio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha trasmesso all'Autorità, in data 28 giugno 2012, il proprio calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2006 pari a 44,22 milioni di euro, nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 54, 56, 57 e 59, comma, 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) ed in coerenza con le modifiche metodologiche introdotte dalle delibere n. 1/08/CIR, n. 65/09/CIR e n. 153/11/CIR.
2. In data 2 luglio 2012 l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio volto a determinare il costo netto del servizio universale per l'anno 2006 ed a valutare l'eventuale applicabilità del meccanismo di ripartizione dello stesso.
3. Con nota del 1 agosto 2012, l'Autorità ha richiesto alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, ogni osservazione utile al fine di valutare il contesto competitivo nel mercato di riferimento ai fini dell'analisi sull'iniquità dell'onere nonché i dati quantitativi necessari per svolgere l'analisi di concorrenzialità ed in particolare i dati relativi alle voci di ricavi e di costi di cui all'articolo 7 della delibera n. 1/08/CIR, riferiti all'esercizio contabile 2006.
4. La raccolta dei dati si è conclusa il 16 novembre 2012 e sulla base di questi ultimi, nonché delle altre informazioni ed osservazioni fornite dagli operatori, l'Autorità ha svolto la propria analisi del contesto competitivo che ha evidenziato una situazione di mercato molto simile a quella rilevata nel 2005.
5. Sulla base degli atti acquisiti, l'Autorità, alla luce della situazione di mercato ed a fronte di un costo netto presentato da Telecom Italia pari a 44,22 milioni di euro, ha ritenuto, *prima facie*, sussistere l'iniquità del costo netto dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2006, con riserva tuttavia di formulare un giudizio conclusivo sull'effettiva iniquità dell'onere in esito all'attività di verifica svolta da EE ed a fronte del valore del costo netto stimato da quest'ultima.
6. In data 11 dicembre 2012 la società Europe Economics ha avviato l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

7. In occasione dell'avvio dell'attività di verifica, Telecom Italia ha fornito la documentazione completa relativa alla quantificazione dei benefici indiretti nonché una nota descrittiva della metodologia contabile utilizzata dall'operatore per il calcolo del costo netto del Servizio Universale 2006. Su istanza di Europe Economics l'Autorità ha altresì richiesto all'operatore di fornire una descrizione del nuovo sistema informativo ("Tagetik") di Telecom Italia, che ha sostituito il precedente sistema denominato "Susy".
8. Nel corso della revisione, Europe Economics ha proposto, in considerazione dell'applicazione della nuova metodologia contabile ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (che prevede la riconciliazione della contabilità dei costi e la separazione contabile per ciascuno dei servizi inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale con la contabilità dei costi e la separazione contabile della Contabilità Regolatoria), un incontro con la società Mazars S.p.A., che ha verificato la Contabilità Regolatoria ("CO.RE.") 2006.
9. Pertanto, l'attività di verifica in esame è stata svolta anche attraverso una fase di collaborazione e di coordinamento tra le due società incaricate rispettivamente della revisione del costo netto del servizio universale e della revisione della CO.RE, collaborazione finalizzata ad un'effettiva riconciliazione dei valori di costo impiegati nei contesti USO e CO.RE.
10. In data 21 marzo 2013 è stata acquisita agli atti la relazione finale di Europe Economics concernente la verifica del costo netto del servizio universale e la quantificazione dei benefici indiretti per l'anno 2006.
11. In data 2 maggio 2013 l'Autorità con delibera n. 21/13/CIR ha avviato la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2006, stabilendo la durata della stessa in 30 giorni.
12. Successivamente, con delibera n. 37/13/CIR, l'Autorità, valutata la richiesta di Telecom Italia, ha disposto una proroga di 15 giorni fissando la chiusura della consultazione pubblica al 17 giugno 2013.
13. Alla consultazione pubblica hanno partecipato le società Telecom Italia, Fastweb, Wind, Vodafone, BT Italia e Poste Italiane, e le audizioni con gli operatori si sono svolte nei giorni 13 e 17 giugno 2013.

2. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica

14. Il documento di consultazione, di cui all'Allegato B alla delibera n. 21/13/CIR, contenente lo schema di provvedimento su cui i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni, ha posto i seguenti quesiti:

<p>Q.1 <i>Si condividono le rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto della telefonia vocale e le conseguenti valutazioni dell'Autorità?</i></p> <p>Q.2 <i>Si condividono le rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto della telefonia pubblica e le conseguenti valutazioni dell'Autorità?</i></p> <p>Q.3 <i>Si condividono le proposte di rettifica apportate da EE al calcolo del costo netto delle categorie agevolate e le conseguenti valutazioni dell'Autorità?</i></p> <p>Q.4 <i>Si condividono le rettifiche apportate da EE al calcolo dei benefici indiretti e le conseguenti valutazioni dell'Autorità?</i></p> <p>Q. 5 <i>Si condivide la proposta di non applicare per l'anno 2006 il meccanismo di ripartizione del costo netto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 del Codice?</i></p>

15. Si riportano, al paragrafo 3 di seguito, le analisi svolte dall'Autorità in merito all'iniquità dell'onere ed alla sostituibilità dei servizi fisso-mobile come illustrate nel paragrafo 3 dell'Allegato B alla delibera n. 21/13/CIR. Al paragrafo 4 si riporta la sintesi della metodologia utilizzata da Telecom Italia per il calcolo del costo netto per l'anno 2006 come esposta al paragrafo 4 dell'Allegato B alla delibera n. 21/13/CIR.
16. Nei successivi paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 si riporta, per ognuno dei quesiti di cui alla tabella *supra*, l'analisi di EE, le conseguenti valutazioni espresse dall'Autorità nel citato documento di consultazione pubblica, seguita da una sintesi delle posizioni espresse dagli operatori e dalla relativa valutazione conclusiva dell'Autorità.

3. L'iniquità dell'onere: analisi del livello di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra operatori, il grado di sostituibilità.

17. Telecom Italia, organismo incaricato della fornitura degli obblighi del servizio universale ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice ha richiesto all'Autorità, con nota del 28 giugno 2012, il finanziamento del costo netto per l'anno 2006 pari a 44,22 milioni di euro, al lordo dei benefici indiretti. Nella medesima nota, Telecom Italia ha fatto, altresì, presente di aver rivalutato il suddetto costo in coerenza con le modifiche metodologiche introdotte dalle delibere n. 65/09/CIR e n. 153/11/CIR.
18. L'Autorità, stante il valore di costo netto determinato da Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice ha svolto l'analisi del contesto competitivo per determinarne l'eventuale iniquità arrivando a determinare un primo orientamento in merito alla iniquità dello stesso.
19. Alla luce della situazione di mercato ed a fronte di un costo netto presentato da Telecom Italia pari a 44,22 milioni di euro, l'Autorità ha ritenuto, *prima facie*, sussistere l'iniquità del costo netto dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2006, con riserva tuttavia di formulare un giudizio conclusivo sull'effettiva iniquità dell'onere in esito all'attività di verifica svolta da Europe Economics ed a fronte del valore del costo netto stimato da quest'ultima.
20. Con riferimento all'anno 2006, la valutazione in merito all'iniquità dell'onere derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale è stata svolta analizzando il grado di concorrenzialità raggiunto negli ultimi anni nell'offerta dei servizi di telefonia vocale e dei servizi all'ingrosso forniti su rete fissa e su rete mobile.
21. In particolare, con riferimento ai servizi forniti su rete fissa, utilizzando i dati forniti dagli operatori sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione, e, in particolare, tenendo in considerazione i ricavi lordi così come individuati dall'articolo 6 dell'Allegato n. 11 del Codice, è emerso che, nel corso del 2006, la quota di mercato di Telecom Italia, per i servizi all'ingrosso di interconnessione si è attestata, in media, intorno al 65%¹, in linea con il 2005.

¹ Elaborazione AGCOM su dati forniti da operatori in riscontro alla richiesta degli uffici.

22. Nella tabella seguente si riportano le quote di mercato di Telecom Italia e dei maggiori *competitor* nel mercato *wholesale*, secondo le elaborazioni degli uffici sulla base dei dati prodotti dagli operatori.

Quote di mercato telefonia fissa ricavi servizi all'ingrosso

Telecom Italia	64,75%
Wind	11,21%
Fastweb	7,70%
BT Italia	7,16%
Tele 2	1,01%
Tiscali	0,30%
Altri	7,87
Totale	100%
Totale (mld euro)	3,7

23. Per i servizi al dettaglio di telefonia vocale, invece, la quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi da servizi fonia si è ridotta di circa 2 punti percentuali rispetto al 2005, attestandosi intorno al 65%². Si rileva, quindi, che la quota di mercato conseguita nel complesso dagli operatori alternativi risulta, anche nel 2006, significativa e tale da garantire dinamiche competitive sul mercato esaminato.
24. Nella tabella seguente, si riportano le quote di mercato di Telecom Italia e dei maggiori *competitor* nel mercato della telefonia vocale, secondo le elaborazioni degli uffici sulla base dei dati prodotti dagli operatori.

Quote di mercato telefonia fissa (ricavi al dettaglio fonia + accesso broadband)

Telecom Italia	64,89%
Wind	11,75%
Fastweb	8,56%
BT Italia	5,78%
Tele 2	4,58%
Tiscali	2,23%
Altri	2,21
Totale	100%
Totale (mld euro)	7,6

² Elaborazione AGCOM su dati forniti da operatori in riscontro alla richiesta degli uffici.

25. Per quanto concerne i servizi di interconnessione e di telefonia offerti su rete mobile, si è rilevato che le quote di mercato delle quattro imprese che prestano servizi di comunicazione mobile denotano un adeguato livello di concorrenza. In particolare, nella tabella seguente si riportano le quote di mercato degli operatori nel mercato della telefonia mobile, secondo le elaborazioni degli uffici sulla base dei dati prodotti dagli operatori.

Quote di mercato telefonia mobile (ricavi *retail* e *wholesale*)

TIM	40,5%
VO	32,5%
Wind	18,5%
H3G	8,5%
Totale(mld euro)	15,06

26. Oltre all'analisi concorrenziale, ai fini della valutazione dell'iniquità dell'onere sono stati anche stimati i vantaggi che derivano agli operatori di telecomunicazioni dall'esistenza degli obblighi di servizio universale e analizzando altresì, anche alla luce delle recenti decisioni del Consiglio di Stato, la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti tramite rete fissa e rete mobile.
27. In merito alla valutazione dei vantaggi di mercato derivanti a operatori terzi dall'esistenza di obblighi di servizio universale sono stati analizzati i flussi di traffico tra reti fisse di operatori terzi e reti mobili con la rete fissa di Telecom Italia, concernenti i servizi inclusi negli obblighi di servizio universale.
28. Le risultanze di tale analisi mostrano che gli operatori alternativi (fissi e mobili) conseguono vantaggi significativi dall'esistenza degli obblighi di servizio universale. In particolare, gli operatori alternativi conseguono vantaggi in termini di ricavi all'ingrosso e al dettaglio derivanti dai flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti finali e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative).
29. L'Autorità ha svolto anche l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile svolta in ottemperanza all'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato³ ed in continuità con la metodologia di analisi utilizzata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR,

³ Sentenze n. 535/2010 del 5 febbraio 2010, n. 281/2010 del 26 gennaio 2010, n. 644/2010 del 9 febbraio 2010 e n. 243/2010 del 25 gennaio 2010.

108/11/CIR, 109/11/CIR, 153/11/CIR e 139/12/CIR, arrivando alla determinazione che anche per il 2006 si conferma la presenza di un adeguato grado di sostituibilità tra i due servizi.

30. Al riguardo, si conferma la tendenza alla progressiva e graduale sostituzione del cellulare al telefono fisso, nelle comunicazioni vocali, nella misura in cui la penetrazione del cellulare tra la popolazione nel 2006 ha raggiunto il 136,4%⁴, uno tra i livelli più elevati in Europa (da attribuire anche al fenomeno delle doppie e triple SIM in possesso di uno stesso utente).
31. In particolare, nel 2006, le linee mobili attive hanno raggiunto la cifra di 80,5⁵ milioni, facendo registrare un incremento pari quasi al 12%⁶ rispetto al 2005.
32. Contestualmente, nel 2006 continua la contrazione della diffusione delle linee fisse, che, in termini di numero di accessi, fa registrare una riduzione del 6% rispetto all'anno precedente⁷.
33. Inoltre, la competizione sui prezzi ha portato ad una crescita consistente della domanda di servizi di comunicazione mobile, producendo un aumento del traffico su rete mobile che, infatti, è complessivamente cresciuto del 13,1%⁸, tra il 2005 ed il 2006 superando gli 80 miliardi di minuti di traffico in uscita, verso terminazioni di rete fissa e mobile.
34. Si evidenzia che le modalità tecniche con cui è stata svolta l'analisi del grado di sostituibilità fisso-mobile è stata favorevolmente riscontrata, oltre che dalle citate sentenze del Consiglio di Stato del 2010⁹, anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") che nel parere reso, da ultimo con nota del 28 novembre 2012, con riguardo allo schema di provvedimento relativo al procedimento servizio universale 2005.
35. Alla luce delle considerazioni di cui sopra ed in conformità all'art. 62, comma 2, del Codice, l'Autorità ha conferito alla società Europe Economics l'incarico di effettuare la verifica dei conti e delle altre informazioni alla base del costo netto presentato da Telecom Italia ed accertare che quest'ultima, in fase di prima applicazione, abbia correttamente

⁴ Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

⁵ Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

⁶ Fonte: Elaborazione Autorità su dati estratti da OECD Communications Outlook 2007.

⁷ Fonte: Elaborazione Autorità su dati estratti da OECD Communications Outlook 2007.

⁸ Fonte: OECD Communications Outlook 2009.

⁹ Sentenze n. 535/2010 del 5 febbraio 2010, n. 281/2010 del 26 gennaio 2010, n. 644/2010 del 9 febbraio 2010 e n. 243/2010 del 25 gennaio 2010.

implementato i criteri metodologici della delibera n. 1/08/CIR in vigore a partire dall'anno 2006.

4. La metodologia del calcolo del costo netto per l'anno 2006 utilizzata da Telecom Italia

36. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II e all'Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, nel richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto, deve dimostrare che avrebbe potuto evitare di sostenere i relativi oneri (costi evitabili) in assenza di obblighi di fornitura, perdendo di conseguenza anche i relativi ricavi (ricavi mancati).
37. Ai sensi dell'articolo 1 lettera e) dell'Allegato 11 del Codice il costo netto è, dunque, dato dalla differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi di servizio universale (scenario cd. Fattuale) rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi (scenario cd. Controfattuale).
38. Telecom Italia ha presentato il costo netto pari a 44,22 milioni di euro solo per quei servizi che non avrebbe offerto se non fosse soggetta agli obblighi derivanti dalla fornitura del servizio universale, ossia la fornitura del servizio di telefonia vocale, di telefonia pubblica e le prestazioni garantite alle categorie agevolate.
39. Il valore del costo netto complessivo del servizio universale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Allegato 11 del Codice, è dato dalla somma del costo netto relativo a ciascun elemento di cui è costituito l'obbligo di servizio universale, da cui viene portato in detrazione il valore dei benefici indiretti.
40. Si evidenzia che la metodologia per la determinazione del costo netto dell'anno 2006 si pone in continuità rispetto a quella applicata negli anni precedenti (a partire dal 2002), consolidatasi anche all'esito delle rispettive revisioni nell'ambito dei procedimenti relativi al servizio universale 2004 e 2005.
41. Gli elementi di novità metodologici che Telecom Italia deve applicare a partire dall'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della citata delibera n. 1/08/CIR (e successivi chiarimenti e modifiche resi con delibere nn. 69/09/CIR e 153/11/CIR), sono di seguito sintetizzati:

1. La valorizzazione dei costi della rete di accesso secondo la metodologia a costi storici;
 2. la riconciliazione dei costi utilizzati per la valorizzazione degli oneri da servizio universale con quelli riportati in Contabilità Regolatoria;
 3. l'identificazione degli apparati di telefonia pubblica non remunerativi ammissibili al finanziamento del servizio universale.
42. Nel dettaglio, sotto il profilo dei costi, la delibera n. 1/08/CIR impone l'utilizzo della metodologia a costi storici che, a sua volta, richiede la riconciliazione della base di costo sulla quale viene calcolato il costo netto del servizio universale con i corrispondenti elementi della Contabilità Regolatoria.¹⁰
43. Questo procedimento assicura la verificabilità dei costi che Telecom Italia sostiene di aver sostenuto come fornitrice del servizio universale nel fattuale (e di quelli che avrebbe sostenuto nell'ipotesi contro-fattuale).
44. Per quanto riguarda i ricavi, il cambiamento della metodologia di calcolo del costo netto dettato dalla delibera n. 1/08/CIR non inficia la metodologia di calcolo ed allocazione di questi ultimi, in quanto questi sul piano contabile rappresentano partite correnti per definizione. Anche per questi è prevista, in continuità con gli anni precedenti, la riconciliazione con la Contabilità Regolatoria.
45. I ricavi vengono allocati su ciascuna area di cui si compone la rete di Telecom Italia sulla base di dati puntuali di traffico.

4.1 L'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR)

46. A partire dall'esercizio 2004, la delibera n. 1/08/CIR detta i criteri per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR), ossia quelle aree Studio di Linea (SL) e/o aree armadio che Telecom Italia, sulla base di un'analisi *ex ante*, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.
47. Per l'anno 2006 Telecom Italia ha pertanto utilizzato il medesimo bacino individuato per il calcolo del costo netto del 2004 e del 2005, corrispondente

¹⁰ La Contabilità Regolatoria di Telecom Italia per il 2006 è stata certificata dalla Società di revisione Mazars sulla base di un bilancio civilistico, a sua volta certificato da una ulteriore Società di revisione sulla base dei libri contabili di Telecom Italia.

alle 650 aree SL che soddisfano i criteri tecnici e socio-economici di cui alla delibera n. 1/08/CIR, come modificata dalla delibera n. 65/09/CIR.

48. Poiché l'ultimo censimento ISTAT prima del 2006 risale al 2000, i dati da utilizzare per la determinazione del bacino di APNR del 2006 coincidono con quelli relativi al 2004 (e al 2005). EE ha verificato, con esito positivo, che il bacino per il calcolo del 2006 sia rimasto immutato rispetto a quello utilizzato, *post* verifica di EE, per il calcolo del 2005.

5. Quesito Q1 - Il costo netto della fonia vocale

5.1 La proposta di Telecom Italia

49. Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto della fornitura del servizio di fonia vocale ad utenti finali, in aree potenzialmente non remunerative, pari a 21,7 milioni di euro.
50. Telecom Italia ha utilizzato un nuovo sistema informativo, messo a punto dalla stessa società che ha fornito il modello per la CO.RE., alimentato con la base dati della CO.RE., il quale svolge le procedure di calcolo necessarie per la quantificazione del costo netto.
51. Telecom Italia ha proposto una modifica metodologica al fine di valorizzare i ricavi "mancati" trattando il traffico relativo alle APNR originato o terminato dalle APR, come se fosse originato o terminato da un OLO.
52. In particolare, TI ha attribuito alle APNR non i ricavi complessivi ma:
- i ricavi al netto delle quote da riversare, per il traffico originato da APNR e
 - i ricavi da sola terminazione, per il traffico terminato su APNR, indipendentemente dalla titolarità del cliente finale APNR
53. TI ha giustificato tale scelta in un documento intitolato: *Valorizzazione dei ricavi da traffico fonia per le aree potenzialmente non remunerative – Applicazione del principio di non discriminazione e parità di trattamento.*
54. In questo documento TI ritiene che includere nel calcolo del costo netto la totalità dei ricavi da traffico entrante corrisponderebbe a discriminare tra Telecom Italia e OLO ed a non distribuire in maniera corretta l'onere del fondo del servizio universale, comportando una doppia contribuzione in capo alla stessa.

55. La descrizione puntuale delle singole voci di costo e di ricavo sottostanti la fornitura del servizio di telefonia vocale, in aree potenzialmente non remunerative, è riportata nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento.

5.2 La verifica di EE

56. EE evidenzia che il modello di Telecom Italia preposto al calcolo del costo netto per il 2006 sia per lo più in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per il calcolo del costo netto relativo alle obbligazioni di servizio universale della fonia vocale e che esso sia stato correttamente derivato e riconciliato con la corrispondente Contabilità Regulatoria e le procedure di calcolo di cui si compone detto modello applichino correttamente quanto descritto nel Documento Metodologico della stessa società.

57. I cambiamenti apportati da EE alle procedure di calcolo dei costi sono indicati di seguito:

- a) Modifiche del calcolo della quota da escludere per ciascun Mercato rilevante, in quanto considerata non evitabile nel controfattuale (modifiche di costi comuni e dei costi fissi). L'impatto cumulato di queste due rettifiche sul costo netto della fonia vocale è pari ad una riduzione di 7,2 milioni di euro.
- b) Modifiche al calcolo di specifiche voci di costo, dovute a: i) una differente valutazione della stima *ad hoc* operata nel modello di TI dei "Costi di accesso alle porte SGU"; ii) la presenza di un errore di segno rinvenuto nel modello di TI. L'impatto congiunto di questi cambiamenti sul costo netto della fonia vocale è pari ad una riduzione di 3,9 milioni di euro.
- c) Modifiche ai costi di gestione commerciale. Questo ha comportato una riduzione del costo netto della fonia vocale di 3,2 milioni di euro.
- d) Modifiche ai driver allocativi di alcune componenti di costo, considerati più adeguati ai fini dell'esercizio in oggetto rispetto a quelli originariamente inseriti nel modello di TI. L'impatto di questo cambiamento sul costo netto della fonia vocale è pari ad una riduzione di 10,2 milioni di euro.

58. L'effetto complessivo di tali modifiche è una riduzione della stima del costo netto della fonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 24.527.000 euro.

59. Con riferimento alle procedure di calcolo dei ricavi, EE ha apportato le seguenti rettifiche:

- a) Inserimento dei Ricavi da traffico entrante.
 - b) Modifiche ad alcune voci di ricavo e alle percentuali di perdite su crediti.
 - c) Inserimento dei Ricavi da traffico di sostituzione.
60. Con riferimento alle modifiche apportate al punto a) *supra*, EE ha osservato che nei modelli di valutazione del costo netto per gli anni fino al 2005 è sempre stata inclusa la totalità dei ricavi da traffico uscente, da traffico entrante nonché i ricavi da interconnessione (cioè la quota parte dei ricavi da originazione e terminazione che TI percepisce dagli OLO per il traffico relativo alle APNR).
61. Come evidenziato in precedenza, nel modello applicato da Telecom Italia per il calcolo del costo netto per il 2006, i ricavi da traffico entrante/uscente relativo alle APNR non sono stati inclusi completamente nel computo ma sono stati ridotti in misura tale da renderli equivalenti a quelli effettivamente percepiti dagli OLO per chiamate analoghe.
62. EE, in una logica di calcolo del costo netto del servizio universale come differenza tra fattuale e controfattuale, ha invece ritenuto più corretto includere nel computo la totalità dei ricavi da traffico uscente e da traffico entrante, in continuità con i precedenti sette anni di revisione.
63. Ad avviso di EE la questione sollevata da Telecom Italia, relativamente all'applicazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento, potrebbe avere una sua valenza solo qualora le due realtà in cui opera la società (il mercato all'ingrosso e il mercato al dettaglio) venissero chiaramente separate ed i relativi costi e ricavi identificati separatamente. Ad avviso di EE tale scenario esula dalle valutazioni di propria competenza.
64. La rettifica dei ricavi da traffico incrementa i ricavi mancati di 7 milioni di euro.
65. Le modifiche relative ai punti b) e c) hanno comportato rispettivamente un incremento dei ricavi mancati nella misura di 800 mila euro ed una riduzione dei ricavi mancati nella misura di 1,2 milioni di euro.
66. EE ha, infine, escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti finalizzato a prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente. Tale modifica ha condotto ad una riduzione della

stima del costo netto della fonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 37 mila euro.

67. La stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di fonia vocale nel 2006, risultante dalla verifica condotta da EE, è di segno negativo, pari a -9.456.394 milioni di euro, corrispondente dunque ad un ricavo netto.

5.3 La valutazioni espresse dall’Autorità nella delibera di consultazione pubblica n. 21/13/CIR

68. L’Autorità condivide le rettifiche apportate da EE al costo netto della telefonia vocale.
69. Con particolare riferimento alla proposta di Telecom Italia di non includere i ricavi da traffico entrante, l’Autorità condivide le motivazioni economiche che hanno condotto EE ad inserire invece quelle voci di ricavo nel computo del costo netto del servizio in esame.
70. D’altra parte, la metodologia di valutazione dei ricavi mancati può ritenersi sufficientemente consolidata essendo stata applicata già a partire dal 1999.
71. Ciò premesso, si ritiene opportuno acquisire sul punto le eventuali osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso della consultazione pubblica anche alla luce del vigente quadro normativo.

5.4 Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. Q.1

72. Con il quesito n. Q.1 di cui al documento di consultazione pubblica l’Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alle rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto della telefonia vocale ed alle conseguenti valutazioni dell’Autorità.
73. In via preliminare, si rileva che Telecom Italia contesta in linea generale l’analisi svolta da EE, ritenendo che essa non sia stata svolta in maniera adeguata anche per la limitatezza dei tempi a disposizione del revisore. Ad avviso di Telecom Italia, infatti, i tempi previsti (60 giorni) dall’analisi di certificazione sono risultati troppo stringenti e ampiamente insufficienti per la revisione del calcolo del costo netto del servizio universale 2006, tenuto conto che la nuova metodologia ex delibera n. 1/08/CIR impone la

riconciliazione con i dati CO.RE. e la verifica di questioni dirimenti per una corretta valutazione dell'onere iniquo connesso alla fornitura del servizio universale. Inoltre, Telecom Italia contesta l'applicazione da parte di EE di taluni criteri alla base del calcolo del costo netto non sempre legati a riferimenti normativi ma riconducibili a "pareri" dell'Autorità a loro volta rinviati alla "prassi" ovvero ad "approcci consolidati in precedenti consultazioni".

74. Nello specifico del servizio in esame, Telecom Italia ritiene inverosimile che il costo netto del medesimo oggetto possa presentare una perdita di valore tra il 2005 ed il 2006 pari a ben 40 mln di euro (da un costo di +29,9 €mln ad un ricavo presunto di 9,5 €mln) nonché paradossale ipotizzare la presenza di un margine positivo su tale tipologia di servizio. In particolare, Telecom Italia muove alcuni rilievi tecnici in merito alla modalità di calcolo effettuata da EE su alcune voci di costo e di ricavo (quali ad es. il trattamento dei costi comuni e fissi, la modalità di valorizzazione delle portanti della rete di accesso, i costi della manutenzione correttiva delle portanti di rete di trasporto tra SL e SGU, la modalità di calcolo dei ricavi da traffico entrante) che, se valutati secondo la nuova metodologia proposta da Telecom, determinerebbero, invece, un costo netto positivo.
75. Fastweb concorda con le conclusioni raggiunte dall'Autorità, sulla base della verifica effettuata da EE. Tuttavia Fastweb sottolinea quello che, a suo avviso, rimane un errore di impostazione dell'analisi preliminare per la determinazione del costo netto, in quanto non necessariamente tutte le APNR individuate sulla base del combinato disposto delle delibere nn. 1/08/CIR e 65/09/CIR, sono qualificabili a priori come zone del Paese che Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale (controfattuale). Fastweb ritiene, infatti, che la remuneratività di un'area o di un cliente non sia facilmente prevedibile a priori, dipendendo da molti fattori legati sia ai costi di fornitura del servizio sia alla domanda di consumi generata dai clienti finali e dipendente dalla pluralità dei servizi offerti. Inoltre, la presenza di una perdita presunta in un'area non comporta automaticamente la decisione di non servire più la stessa.
76. Vodafone condivide sia le rettifiche apportate da EE, sia le conseguenti valutazioni dell'Autorità. La Società rileva, in particolare, come la metodologia di calcolo si sia ormai consolidata nell'includere tra i ricavi mancanti tutti i ricavi che Telecom Italia non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale e non vi è dubbio, al riguardo, che tutti i ricavi da traffico entrante/uscente inclusi da EE appartengano a tale categoria. A tal proposito Vodafone richiama l'art. 1, comma 1 lett. d) dell'Allegato 11 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche che definisce i

ricavi mancanti come “i ricavi che l’impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale”. Peraltro, come evidenziato dalla stessa EE, l’inclusione trova conferma nei precedenti 7 anni di revisione senza essere stata oggetto di censura e senza alcuna novazione metodologica in merito.

77. Anche Wind concorda con l’orientamento espresso su tale punto dall’Autorità e soprattutto con la valutazione della EE riguardo al fatto che “...è corretto includere nel computo sia i ricavi da traffico uscente sia i ricavi da traffico entrante, che i ricavi da interconnessione...”. Di conseguenza Wind concorda anche (e soprattutto) sul fatto che la stessa fornitura del servizio di Telefonia Vocale rappresenti per Telecom Italia un ingente beneficio, sebbene ribadisca che, a suo avviso, tale beneficio sussistesse anche negli anni antecedenti il 2006 ma fosse mascherato grazie all’applicazione di una metodologia di valutazione dei costi che non considerava i reali costi della rete di Telecom Italia e non operava la necessaria riconciliazione di tali costi del servizio universale con quelli riportati nella Contabilità Regolatoria.
78. BT Italia concorda con le valutazioni dell’Autorità. Le rettifiche apportate dalla società EE consentono, a detta dell’operatore, di porre rimedio alle gravi anomalie metodologiche applicate da Telecom Italia alla valutazione del costo netto delle telefonie vocali, fra le quali in particolare le più significative hanno riguardato i driver di allocazione dei costi “Ammortamenti rete distribuzione – portanti”, le quote di costi comuni ai vari mercati e le quote di costi fissi per varie componenti di costo e i ricavi da traffico entrante.

5.5 Le valutazioni conclusive dell’Autorità sul quesito n. Q.1

79. In via preliminare, l’Autorità osserva che Telecom Italia ha, prima ancora che nel merito, presentato in sede di consultazione critiche relative alla modalità di lavoro svolto dal revisore, lamentando, *inter alia*, l’incongruità dei termini per lo svolgimento dell’attività di verifica e la conseguente asserita superficialità della relazione per il richiamo a cosiddette “*prassi*” ed “*approcci consolidati*” da parte di EE. Al riguardo l’Autorità osserva quanto segue.
80. L’attività di revisione è svolta, ai sensi del comma 2 dell’art. 62 del Codice, dalla società Europe Economics, organismo indipendente avente specifiche competenze, in particolare in materia contabile, selezionato a valle di una procedura di gara pubblica a procedura aperta (cfr. delibere nn. 2/04/CONS, 167/05/CONS, 691/07CONS). Detta società è, in particolare, risultata

aggiudicataria della verifica del costo netto del servizio universale per cinque esercizi contabili (ovverossia dall'anno 2002 sino all'anno 2006).

81. Tali competenze sono ritenute valide ed appropriate, essendo state, in prima istanza, verificate dall'Autorità in sede di procedura di gara aperta per l'affidamento dell'incarico e successivamente consolidate ed approfondite da cinque anni di trattazione del tema. Pertanto, all'Autorità preme sottolineare in questa sede che le esperienze ed il livello di competenza del revisore sono tali da avergli consentito di svolgere l'incarico in maniera adeguata ed approfondita nei tempi previsti dal contratto.
82. Peraltro, circa l'asserita insufficienza dei tempi previsti per la revisione si osserva che, pur avendone facoltà, in nessun momento EE ha chiesto una proroga dei termini né ha mai sollevato perplessità in ordine alla congruità dei tempi fissati per la conclusione della relazione. Anzi, nel corso della revisione EE, consapevole delle novità introdotte dalla delibera n. 1/08/CIR e della necessità di riconciliare i costi del servizio universale con quelli della Contabilità Regolatoria, ha anche effettuato incontri e scambi di informazioni con la società *Mazars* incaricata della revisione della Contabilità Regolatoria per l'esercizio 2006 e, dunque, come evidenziato in consultazione pubblica, l'attività di verifica si è svolta attraverso una fase di collaborazione e di coordinamento tra le due società finalizzata ad una effettiva riconciliazione dei costi utilizzati in ambito servizio universale con quelli della Contabilità Regolatoria, ai sensi della delibera n. 1/08/CIR.
83. Con riferimento al richiamo alle cosiddette “*prassi*” ed “*approcci consolidati*” da parte di EE, è evidente che quest'ultima vi abbia fatto ricorso solo laddove lo riteneva appropriato o ne ricorrevano le condizioni, pur in presenza di una modifica metodologica nella valorizzazione dei costi.
84. Inoltre, si osserva che i rilievi mossi da Telecom Italia oltre ad apparire sostanzialmente generici, nello specifico, sono formulati dall'operatore con riferimento prevalentemente a due singole fattispecie e cioè a “*la valutazione a “corpo” del costo netto di tutti i diversi elementi del servizio universale presi complessivamente*” ed al calcolo dei ricavi da traffico entrante e/o uscente.
85. Con riferimento alla prima, l'Autorità rileva che la modalità di calcolo del costo netto nel suo complesso (cioè come la somma dei costi netti dei singoli servizi) non è mai stata oggetto di alcuna istanza di modifica da parte di Telecom Italia nel corso di pregressi analoghi procedimenti. A tal proposito, appare opportuno precisare che la modalità di calcolo del costo netto nel suo

complesso, contestata da Telecom Italia, non scaturisce affatto dall'applicazione di una prassi, bensì discende dal dettato di una norma e cioè dall'articolo 3, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice il quale stabilisce che *“il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi del servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili”*.

86. Per quanto riguarda l'asserito ingiustificato ricorso alle prassi da parte di EE nel calcolo dei ricavi da traffico entrante e/o uscente, si ritiene che, come articolatamente esposto più avanti, in assenza di cambiamenti di metodologia riguardanti il calcolo dei ricavi, l'applicazione di prassi da parte del revisore appare più che mai opportuna oltre che ragionevole.
87. Con riguardo alle modalità di calcolo dei costi ed alla riallocazione di taluni *driver*, Telecom Italia ha proposto una metodologia alternativa a quella applicata dal revisore per effettuare le stime alla base della valutazione dei costi specifici delle aree USO a partire dai costi di Contabilità Regulatoria. In particolare l'operatore ha formulato alcune osservazioni di carattere tecnico quali ad es. l'allocazione di costi comuni e fissi, la valorizzazione delle portanti della rete di accesso delle aree USO, la manutenzione correttiva delle portanti di rete di trasporto tra SL e SGU.
88. L'Autorità evidenzia che l'attività di verifica dei conti e delle altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto è svolta da un organismo indipendente dalle parti – dunque da Telecom Italia, dagli altri operatori ma anche dall'Autorità - avente specifiche competenze. Tale incarico è svolto da un soggetto esterno, non per discrezionalità dell'Autorità ma per un preciso mandato derivante dal Codice, il quale all'articolo 62 , comma 2, dispone esattamente in tal senso. Pertanto, la ratio sottostante la scelta del legislatore di affidare ad un terzo la verifica dei conti di Telecom Italia, a tutela non solo degli interessi del mercato ma anche dell'indipendenza dall'Autorità, non verrebbe rispettata se l'Autorità si dovesse far carico di “riverificare” i conti già controllati dal revisore per contro-dedurre sui singoli aspetti.
89. Del resto, i rilievi svolti da Telecom Italia sulla relazione di verifica, ad un esame approfondito svolto dall'Autorità, esulano dai profili metodologici-regolamentari del servizio universale di propria competenza in quanto riguardanti aspetti di natura meramente tecnico-contabile, ossia quegli aspetti per cui il Codice prevede appunto che venga incaricato un soggetto esterno con specifiche competenze.

90. Ciò posto, l’Autorità ha, comunque, coinvolto EE in un riscontro in merito alle singole osservazioni di carattere tecnico sollevate da Telecom Italia quali ad es. quelle riguardanti l’allocazione di costi comuni e fissi, la valorizzazione delle portanti della rete di accesso, la manutenzione correttiva delle portanti di rete di trasporto tra SL e SGU, dal quale non sono emersi particolari rilievi.
91. Sulla proposta di Telecom Italia di modificare le modalità di calcolo dei ricavi escludendo parte dei ricavi da traffico entrante e/o uscente in analogia a quanto avviene per gli operatori terzi, si osserva quanto segue.
92. In via generale si rileva che in ambito comunitario, al fine di agevolare lo svolgimento della missione affidata alle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, è consentito agli Stati membri di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di detto servizio per l’adempimento di un mandato di servizio pubblico. Nel caso di specie, la modalità di compensazione scelta dal legislatore italiano per pagare i costi del servizio universale è quella dell’istituzione di un fondo finanziato dagli operatori presenti sul mercato, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato 11 al Codice. L’articolo 2, comma 5, del Codice prevede che il recupero del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. L’articolo 5, comma 2, dell’allegato 11 al Codice stabilisce che il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti.
93. Dal combinato disposto delle sopra citate disposizioni, si evince chiaramente che il legislatore ha concepito il Fondo come uno strumento di salvaguardia, una sorta di *extrema ratio*, che viene attivato solo laddove l’impresa soggetta all’obbligo di fornitura del servizio universale non riesca a ristorare autonomamente, tramite i propri ricavi, i costi netti derivanti dalla fornitura del servizio. Il sistema scelto dal Codice prevede, dunque, che, in prima istanza, l’impresa designata possa autofinanziarsi grazie ai ricavi diretti e indiretti dell’azienda e solo in una seconda fase, qualora i costi sopravanzino i ricavi, l’impresa possa chiedere il recupero di tali costi attraverso l’attivazione del Fondo.
94. Il legislatore richiede esplicitamente, ai sensi del citato art. 5, comma 2, dell’All. 11 al Codice, che, ai fini del computo del costo netto, siano portati in detrazione dei costi derivanti dall’obbligo i ricavi correlati, proprio nell’ottica di verificare che l’impresa non riesca già a ristorare i propri costi con i relativi ricavi, come anzi detto.

95. Inoltre, come già evidenziato dall’Autorità nel documento di consultazione la metodologia di calcolo è ormai consolidata nell’includere tra i ricavi mancanti tutti i ricavi che Telecom Italia non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale e non vi è dubbio, al riguardo, che i ricavi da traffico entrante/uscente inclusi da EE - venendo in essere in ragione di obblighi di servizio universale - appartengano integralmente a tale categoria. D’altro canto, come evidenziato anche dagli operatori nel corso della consultazione pubblica, tali aspetti metodologici non sono stati sollevati da Telecom Italia nel corso della precedenti revisioni del costo netto, né sono stati oggetto dell’istanza di interpretazione promossa dalla stessa in fase di prima applicazione della delibera n. 1/08CIR cui è seguita la delibera n. 65/09/CIR.
96. Al riguardo appare opportuno evidenziare che le uniche novità metodologiche introdotte dalla delibera n. 1/08/CIR, entrate in vigore a partire dal 2006, sono relative esclusivamente al calcolo dei costi, mentre nessun riferimento/novità metodologica ha riguardato i ricavi. In assenza di cambiamenti di metodologia riguardanti il calcolo dei ricavi, l’applicazione di prassi da parte del revisore appare più che mai opportuna oltre che ragionevole.
97. Sul punto, si richiama infine l’art. 1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 11 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche che definisce i ricavi mancanti come *“i ricavi che l’impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale”*. Peraltro, come evidenziato da EE, l’inclusione trova conferma nei precedenti 7 anni di revisione senza essere stata oggetto di censura.
98. Pertanto, alla luce delle disposizione vigenti e delle considerazioni suesposte, l’Autorità condivide le modifiche apportate da EE.

6. Quesito Q2 - Il costo netto della telefonia pubblica

6.1 La proposta di Telecom Italia

99. La stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di Telefonia Pubblica (TP) è pari a 13,5 milioni di euro.
100. Il costo netto calcolato da Telecom Italia con riferimento alla telefonia pubblica si riferisce, esclusivamente, alle postazioni in perdita appartenenti al “Parco Impianti USO” (“PTP”) ed ubicate in quelle aree che non

appartengono al bacino di aree potenzialmente non remunerative della fonia vocale.

101. Telecom Italia ha calcolato il costo netto della TP sommando il costo netto delle PTP in perdita appartenenti al “Parco Impianti USO” ed ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di Aree Potenzialmente Non Remunerative della fonia vocale.
102. L’analisi del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della telefonia pubblica è riportata nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento.

6.2 La verifica di EE

103. Per quanto riguarda la definizione del Parco Impianti USO, EE ritiene che il modello di Telecom Italia per il 2006 sia in linea con la metodologia prevista dalla Delibera n. 16/04/CIR, consolidata nei procedimenti relativi al servizio universale negli anni 2003, 2004 e 2005.
104. La definizione del Parco Impianti USO risulta anche in linea con il primo comma dell’articolo 4 della delibera n. 1/08/CIR, che prevede il calcolo dei cosiddetti ricavi da ricarico.
105. Il modello di Telecom Italia non applica però il secondo comma del citato articolo 4, nella misura in cui il costo netto della TP risulta pari alla somma del costo netto delle PTP in perdita. Il comma 2 dell’articolo 4 prevede, invece, che esso venga calcolato come somma di tutti i costi netti (siano essi positivi o negativi) delle PTP appartenenti al “Parco Impianti USO” e non solo quelle in perdita.
106. Secondo EE anche il modello di Telecom Italia preposto al calcolo del costo netto della TP per il 2006 è stato correttamente derivato e riconciliato con la corrispondente Contabilità Regulatoria e le procedure di calcolo di cui si compone tale modello applicano correttamente quanto descritto nel Documento Metodologico di Telecom Italia e sono generalmente in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per il calcolo del costo netto relativo alle obbligazioni USO della telefonia pubblica (salvo il punto di cui sopra).
107. Con riferimento al Parco Impianti USO, se da un lato EE biasima la scelta di Telecom Italia di ignorare il comma 2 del citato articolo 4, senza fornire dovuta motivazione di questa scelta, dall’altro, anche alla luce degli elementi

quantitativi emersi nel corso della revisione, EE ritiene che l'applicazione del comma 2 possa essere distorsiva, pur essendo coerente con la metodologia applicata per il servizio di fonia vocale.

108. Il comma 2 ha, infatti, come obiettivo l'introduzione di una metodologia di individuazione *ex ante* delle PTP oggetto degli obblighi di servizio universale analoga a quella utilizzata per il servizio di fonia vocale. La sua applicazione a partire dal calcolo del costo netto del 2006 completa il percorso di aggiornamento della metodologia delineato dalla delibera n. 01/08/CIR e comporta ad avviso di EE, rispetto agli anni precedenti, una modifica delle definizioni di Fattuale e Controfattuale.
109. L'insieme "controfattuale" derivante dall'applicazione della delibera n. 1/08/CIR (e cioè quelle PTP che TI fornirebbe nel caso non fosse obbligata a fornire il SU) si comporrebbe pertanto solo di 42.306 PTP, ossia quelle al di fuori del Parco Impianti USO.
110. EE ritiene questa ipotesi poco realistica, sia in quanto il Parco Impianti USO, per come definito, ha una sua logica di tipo strategico-aziendale, sia in quanto i numeri in gioco sembrano dimostrare che nel caso in cui si voglia escludere dal controfattuale il Parco Impianti USO, allora l'ipotesi "controfattuale" più probabile consisterebbe nell'ipotizzare che, in assenza di obblighi esterni, il servizio della telefonia pubblica non verrebbe fornito nella sua interezza.
111. Le modifiche apportate applicando il comma 2 dell'articolo 4 della delibera n. 1/08/CIR porterebbero ad un valore del costo netto della TP pari a - 49,9 milioni di euro (cioè un profitto di quasi 50 milioni di euro). Tuttavia, per le motivazioni di cui sopra e meglio chiarite nella relazione in allegato, EE ha ritenuto più corretto non apportare le modifiche derivanti dall'applicazione del comma 2.
112. EE ha invece apportato le seguenti rettifiche:
 - i. è stato eliminato il doppio conteggio della voce di costo erroneamente inserita due volte nel modello di TI;
 - ii. per ciascuna categoria di costo inserita nel modello di TI, sono state operate delle modifiche alla quota di costo considerata fissa (rispetto alla stima inizialmente operata da TI);
 - iii. tutte le categorie dei Ricavi Vari sono state incluse nel computo del costo netto e non solo le "Prestazioni prepagate non consumate a scadenza";

- iv. i ricavi da traffico da sostituzione sono stati stimati essere pari al 3,1 per cento dei ricavi da traffico, usando lo stesso input utilizzato negli ultimi esercizi di revisione;
 - v. in linea con gli esercizi di revisione degli anni precedenti, sono state eliminate tutte le Postazioni di Telefonia Pubblica (e non solo i Siti) con un numero di scatti inferiore ai 12 annui.
113. L'impatto delle predette modifiche ha determinato una riduzione della stima del costo netto della telefonia pubblica pari a circa 3,627 milioni di euro.
114. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per l'anno 2006 risultante dalla verifica condotta da EE, non considerando le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 4, è pari a 9.892.475 euro.

6.3 La valutazioni espresse dall'Autorità nella delibera di consultazione pubblica n. 21/13/CIR

115. L'Autorità ritiene che, in vigore delle disposizioni di cui all'art.4, comma 2, della delibera n 1/08/CIR, la stima finale del costo netto della telefonia pubblica non possa che essere pari a - 49,9 milioni di euro, corrispondente quindi ad un profitto di circa 50 milioni di euro.
116. Cionondimeno, alla luce degli elementi numerici emersi nel corso della revisione, l'Autorità prende atto della situazione singolare derivante dall'applicazione del citato comma che, imponendo di considerare i profitti derivanti da tutte le postazioni (e non solo quelle in perdita) comporterebbe la sostanziale coincidenza tra ricavi mancati e ricavi totali del servizio. Di conseguenza potrebbe essere opportuno valutare anche i relativi costi in ottica di costo pieno e non più di costo evitato.
117. L'Autorità si riserva, a valle delle osservazioni che emergeranno al riguardo nel corso della presente consultazione pubblica, di valutare gli impatti di tale "effetto limite" e le eventuali conseguenze.

6.4 Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. Q.2

118. Con il quesito n. Q.2 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alle rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto della telefonia pubblica ed alle conseguenti valutazioni dell'Autorità.

119. Telecom Italia non condivide le rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto della telefonia pubblica e le conseguenti valutazioni dell’Autorità. L’operatore non comprende perché, costituendo la Telefonia Pubblica (TP) uno dei servizi base erogati dall’azienda, questa debba compensare a saldo i profitti delle aree profittevoli con quelli delle aree non profittevoli per una sorta di sussidio incrociato non dichiarato. Al riguardo Telecom Italia rammenta che il servizio in esame è, nella sua interezza, attualmente offerto in perdita e che, pertanto, qualora l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR venisse onorata, l’operatore si troverebbe nella paradossale situazione di avere un Servizio universale TP con margini positivi ed un servizio complessivo di TP con una rilevante perdita. D’altra parte, il comma 2, del citato articolo 4, è stato oggetto di impugnazione da parte di Telecom Italia nel ricorso avverso la delibera n. 1/08/CIR.
120. Fastweb concorda con le rettifiche apportate da EE al calcolo del costo della Telefonia Pubblica mentre esprime perplessità sull’impostazione adottata dal revisore per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR. Sul punto, Fastweb osserva che, per quanto attiene il documento posto a consultazione, quanto verificato dall’applicazione integrale della delibera n. 1/08/CIR non rappresenta affatto, come sostiene l’Autorità, un “*effetto limite*” che deve essere oggetto di ulteriori valutazioni, ma dà semplicemente conto della reale natura del servizio di Telefonia Pubblica, che Telecom Italia fornisce con profitto in regime di sostanziale monopolio, grazie sia alla proprietà della rete di accesso, sia alle economie di scala nella catena di distribuzione delle carte telefoniche inaccessibile per altri operatori. Secondo Fastweb, quindi, il comma 2 dell’art. 4 della delibera n. 1/08/CIR non necessita di alcun ripensamento o revisione, in quanto coglie completamente lo spirito e la lettera della normativa in materia di USO applicata alla Telefonia Pubblica.
121. Wind concorda con l’Autorità in ottemperanza al comma 2 art. 4 della delibera n. 1/08/CIR. Tuttavia, ritiene che le perplessità espresse da EE debbano limitarsi al più alle implicazioni che l’articolo 4, comma 2, potrebbe avere in termini di collocazione e numerosità delle postazioni di Telefonia Pubblica che Telecom Italia fornirebbe nei due scenari mentre non dovrebbero afferire minimamente al calcolo dei vantaggi che derivano dall’essere Fornitore del servizio universale. Ne consegue che, a detta dell’Operatore, l’Autorità, nelle proprie considerazioni conclusive sul tema, dovrebbe dichiarare definitivamente superate le proprie riserve.
122. BT Italia evidenzia che il costo netto della Telefonia Pubblica è stato calcolato finora come differenza fra due scenari, fattuale e controfattuale. Ne

consegne che il costo netto della fornitura di postazioni di Telefonia Pubblica è pari alla somma del costo netto di tutte le postazioni di telefonia pubblica in perdita, incluse nel Parco Impianti USO. A parere di BT, non risulta chiaro il motivo dell'esclusione dallo scenario controfattuale delle postazioni di Telefonia Pubblica collocate all'esterno del Parco Impianti USO, cioè di quelle postazioni che l'operatore, libero da qualsiasi obbligo, installa nelle aree effettivamente profittevoli. Tuttavia, ritiene che, a prescindere da questa incertezza, il risultato della valutazione effettuata da EE confermi in ogni caso che la prestazione di questa componente del Servizio universale non costituisce per Telecom Italia un onere.

123. Vodafone condivide le rettifiche apportate da EE ma ritiene che l'applicazione dell'art. 4, comma 2 della delibera n. 1/08/CIR non possa essere messa in discussione in alcun modo, in quanto norma valida da oltre 5 anni. In proposito, la Società rammenta che, proprio in ragione di problematiche interpretative avanzate da Telecom Italia, l'Autorità ha chiarito e integrato la metodologia contabile in parola attraverso la delibera n. 65/09/CIR. In quella sede, Telecom Italia identificava tre specifiche problematiche interpretative relativamente alla nuova metodologia approvata con la delibera 1/08/CIR, nessuno dei quali ha avuto riguardo all'art. 4, comma 2, che oggi la società pretenderebbe di disapplicare.

6.5 Le valutazioni conclusive dell'Autorità sul quesito n. Q.2

124. L'Autorità conferma che, in vigore delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, la stima finale del costo netto della telefonia pubblica non possa che essere pari a -49,9 milioni di euro.
125. L'Autorità rileva, infatti, che nel corso della consultazione pubblica non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'articolo 2, comma 4, della citata delibera non sia pienamente efficace e vigente. D'altra parte nel corso della consultazione non sono emerse argomentazioni tecniche e/o giuridiche adeguate a motivare una ipotetica disapplicazione della norma in questione, nelle more del giudizio promosso da Telecom Italia innanzi al TAR Lazio relativo al ricorso per l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR. Né si potrebbe addivenire ad una diversa conclusione, comportando un'eventuale diversa interpretazione una violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento da parte dei soggetti controinteressati.
126. La questione circa la scelta tra i due criteri metodologici (ossia quello conseguente l'applicazione del citato comma 2 che comporterebbe un costo nullo anche per la Telefonia Pubblica e quello scelto da EE di non applicarlo per le motivazioni esposte in consultazione) non è, comunque, dirimente ai

fini del risultato finale, in quanto il costo netto complessivo rimarrebbe comunque nullo.

7. Quesito Q3 - Il costo netto delle categorie agevolate

7.1 La proposta di Telecom Italia

127. La stima del costo netto della fornitura di servizi alle categorie agevolate elaborata da Telecom Italia è pari a 8,98 milioni di euro.
128. Tale voce di costo deriva, tra l'altro, dalla riduzione dei ricavi prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia¹¹, secondo le quali Telecom Italia, in qualità di fornitore del servizio universale, è tenuta a praticare una riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico a soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale e ad applicare l'esenzione totale dal pagamento a coloro che utilizzano i sistemi di comunicazione DTS (Dispositivo Telefonico Sordomuti).
129. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti utilizzato da Telecom Italia è riportata nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento.

7.2 La verifica di EE

130. Di seguito si riportano le modifiche apportate da EE al modello di Telecom Italia.
131. Con riferimento alla valorizzazione dei ricavi mancati EE, in continuità metodologica con gli anni precedenti, ha effettuato modifiche alle procedure di calcolo ipotizzando che per la categoria di utenti agevolati che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale, un raddoppio del canone di abbonamento comporterebbe una perdita del 15% di utenti di questa categoria, che potrebbero migrare verso la telefonia mobile oppure rinunciare del tutto al servizio di telefonia, mentre il restante 85% rimarrebbe cliente di Telecom Italia.
132. Ad avviso di EE, stante un'evidenza di una modesta, ma statisticamente significativa sostituibilità tra fisso e mobile, con conclusioni riguardo il grado di sostituibilità d'accesso non unanimi, EE ha determinato la suddetta

¹¹ Delibere Agcom nn .314/00/COBS e 330/01/CONS in attuazione dell'Articolo 7, comma 11 del DPR n. 318/1997; articolo 59 del Codice.

percentuale del 15% utilizzando due studi relativi all'elasticità incrociata della domanda per il telefono fisso e quella per il mobile¹². Il primo studio, austriaco¹³, conclude che la domanda di accesso alla telefonia fissa sia sostanzialmente inelastica, mentre l'altro, americano¹⁴, stima un'elasticità nell'ordine tra lo 0,25 e 0,31 per cento (e cioè, a fronte di un aumento dell'uno per cento del canone di accesso per il telefono fisso, lo 0,25 – 0,31 per cento degli utenti migrerebbe sul mobile).

133. Sulla base di tale stima, EE ha ridotto i ricavi mancati relativi alla categoria agevolata dei clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale del 15 %.
134. Inoltre, EE ha considerato che, in aggiunta al costo evitabile relativo al recepimento di un canone dimezzato o nullo, vi siano dei ricavi aggiuntivi dovuti al fatto che tale categoria di clienti spende parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive ed in considerazione di ciò EE ha ridotto per l'ammontare relativo alla stima di tali ricavi aggiuntivi.
135. Un'ultima modifica eseguita da EE è consistita nell'eliminazione dei costi amministrativi del calcolo del costo netto e degli interessi per il disallineamento temporale, non ammessi al meccanismo di ripartizione ai sensi della regolamentazione vigente¹⁵.
136. L'impatto delle predette modifiche ha determinato una riduzione della stima del costo netto delle categorie agevolate pari a circa 1.420.000 euro.
137. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate per l'anno 2006 risultante dalla verifica condotta da EE è pari a 7.558.027 euro.

7.3 La valutazioni espresse dall'Autorità nella delibera di consultazione pubblica n. 21/13/CIR sul quesito Q.3

138. L'Autorità condivide le modifiche apportate da EE al calcolo del costo netto delle categorie agevolate.

¹³ Briglauer, W., et al, (2011) "Is Fixed-Mobile Substitution strong enough to de-regulate Fixed Voice Telephony? Evidence form the Austrian Market", *Journal of Regulatory Economics*, Vol. 39, No. 1, 50 - 67, 2011.

¹⁴ Ward, M. R., and G. A. Woroch, (2010), "The Effect of Prices on Fixed and Mobile Telephone Penetration: Using Price Subsidies as Natural Experiments", *Information Economics & Policy*.

¹⁵ Delibera 16/04/CIR del 23 dicembre 2004 relativa al costo netto USO 2002.

139. In particolare, condivide le valutazioni svolte da EE relative all'ipotesi secondo cui il 15% dell'utenza delle categorie agevolate che presenta particolari condizioni di disagio economico e sociale possa, in presenza di un raddoppio del canone, abbandonare la telefonia fissa. Tale conclusione, oltre ad apparire ragionevole è già stata applicata dall'Autorità nelle valutazioni del costo netto degli anni precedenti e dunque può ritenersi consolidata.

7.4 Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. Q.3

140. Con il quesito n. Q.3 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alle rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto delle categorie agevolate ed alle conseguenti valutazioni dell'Autorità.
141. Telecom Italia non condivide le rettifiche apportate da EE al calcolo del costo netto delle categorie agevolate, non concordando con il correttivo metodologico introdotto nel corso delle attività di revisione riconducibile alla quantificazione di ricavi mancati effettuata sulla base di una presunta elasticità incrociata fisso-mobile dei soggetti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale. Inoltre, Telecom Italia ritiene che ancor più per le Categorie Agevolate vi sia la necessità di valutare i ricavi mancati come un oggetto contabile separato funzionale alla determinazione di un onere netto completo ed esauriente. Al riguardo, Telecom Italia evidenzia la diversa natura di tale obbligazione, che non attiene al tema della accessibilità ai servizi quanto piuttosto a questioni di forte disagio sociale, suggerisce ancor più di giungere alla valutazione degli oneri correlati in modo del tutto separato rispetto agli altri servizi (Telefonia Vocale e Telefonia Pubblica) in cui vengano evidenziati separatamente gli oneri specifici al netto dei relativi Benefici Indiretti associati. Telecom Italia ad ulteriore conforto delle considerazioni su esposte richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ritenuto legittimo il sistema di finanziamento belga in cui il costo netto della fornitura di servizi a tariffe sociali era calcolato separatamente da quello del resto delle obbligazioni di servizio universale (causa C-222/08, parr. 78 ss., Belgio).
142. Wind ritiene che la stima del costo netto delle categorie agevolate operata da EE per l'anno 2006 sia ragionevole.
143. Anche BT Italia condivide le valutazioni dell'Autorità.

144. Fastweb condivide solo in parte le proposte di rettifica apportate da EE al calcolo del costo netto. Più nello specifico, mentre sono interamente condivisibili le rettifiche che EE propone per quanto riguarda l'inammissibilità del meccanismo di ripartizione dei costi amministrativi e dei costi per il disallineamento temporale, la società esprime forti perplessità sull'analisi di sostituibilità fisso-mobile svolta dal revisore nel contesto specifico delle categorie oggetto delle agevolazioni sul canone. Se da un lato è infatti condivisibile l'attribuzione di una elasticità pari a zero per coloro che utilizzano dispositivi DTS, basata sull'assenza di dispositivi analoghi di tipo mobile nell'anno 2006, risulta invece molto meno credibile la percentuale del 15% attribuita alla restante parte di utenti agevolati.
145. A parere di Fastweb si configura, infatti, come un vero e proprio errore metodologico ipotizzare che chi appartiene alle categorie agevolate, vale a dire persone che versano strutturalmente in condizioni di elevata difficoltà economica, manifestino la medesima sensibilità alle variazioni di prezzo del servizio di telefonia vocale che può essere attribuita alla media della popolazione. Sulla base di queste considerazioni Fastweb ritiene che il costo netto sostenuto da Telecom Italia per le categorie agevolate dovrebbe essere limitato ai soli utilizzatori di apparati DTS, ovvero gli utenti sordomuti, mentre dovrebbe essere eliminato per tutti gli altri. Stante la mancata indicazione nella relazione di EE del numero degli utenti che utilizzano i dispositivi DTS e dei costi ad essi relativi, non è possibile per la società stimare con precisione quale dovrebbe essere il relativo costo netto, che, in ogni caso, ammonterebbe ad una cifra inferiore ai 7,5 milioni di euro proposti da EE.
146. Vodafone condivide le proposte di rettifica apportate da EE e le conseguenti valutazioni dell'Autorità. In proposito, segnala, tuttavia, come la parziale sostituibilità dichiarata tra servizi fissi e mobili, lungi dal confermare un eventuale obbligo di contribuzione in capo a Vodafone, laddove, contrariamente a quanto avvenuto, si fosse registrato un costo netto configurante un onere iniquo, avvalorerebbe ulteriormente la conclusione cui è giunto il giudice amministrativo, rilevando che Vodafone, avendo dovuto adempiere a specifici obblighi di copertura sanciti dal D.M. 10.3.1998., può essere già considerato soggetto fornitore di prestazioni assimilabili a quelle di servizio universale.

7.5 Le valutazioni conclusive dell'Autorità sul quesito Q.3

147. Con riferimento alla necessità invocata da Telecom Italia di valutare i ricavi mancati delle Categorie Agevolate come un oggetto contabile separato in

funzione soprattutto della asserita diversa natura di tale obbligazione, l'Autorità osserva quanto segue.

148. In via preliminare, si richiama l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice il quale stabilisce che *“il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi del servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili”*. Da tale disposizione discende inequivocabilmente che il costo netto complessivo è dato dalla somma algebrica dei costi netti dei servizi componenti l'obbligo di servizio universale; del resto l'Autorità svolge l'analisi di iniquità sul costo netto complessivo avendo come riferimento l'intero mercato e non i singoli segmenti cui si riferiscono le varie componenti degli obblighi.
149. D'altro canto il citato articolo 3 dell'Allegato 11 al Codice fa riferimento ad un unico fondo e non a tanti fondi quanti sono i servizi sottostanti l'obbligo di fornitura del servizio universale. In particolare, con riferimento al richiamo da parte di Telecom Italia alle delibere nn. 314/00/CONS e 330/01/CONS, che hanno previsto condizioni economiche agevolate riservate a particolari categorie di clientela, si osserva che queste non hanno affatto creato un fondo *ad hoc*, ma anzi, l'articolo 1, comma 8, della delibera 314/00/CONS prevede espressamente che *“il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente delibera verrà finanziato attraverso l'imputazione al servizio universale”*.
150. L'Autorità conferma, pertanto, la stima del costo netto delle categorie agevolate così come valutata a seguito delle modifiche apportate da EE.

8. Quesito Q.4 - I benefici indiretti

8.1 La proposta di Telecom Italia

151. Come noto, in linea con il quadro normativo vigente, il calcolo del costo netto del servizio universale deve includere, tra l'altro, gli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'impresa in quanto fornitrice del servizio stesso.
152. Nel corso dell'attività di verifica Telecom Italia ha presentato una stima dei benefici indiretti pari a 14,6 milioni di euro. Il totale dei vantaggi di mercato risulta dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio, pari a 10,4 milioni di euro, del valore pubblicitario, pari a 4,2 milioni di euro (0,6 milioni di euro relativi al mailing e 3,6 milioni di euro relativi ai vantaggi conseguiti sulla telefonia pubblica).

8.2 La verifica di EE

153. Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 11 al Codice, al fine di valorizzare i benefici indiretti derivanti a Telecom Italia dalla fornitura del servizio universale, EE ha effettuato la propria stima di quantificazione della fedeltà al marchio e del valore pubblicitario.
154. L'analisi puntuale effettuata da EE con riferimento ai benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto fornitore del servizio universale è riportata nella relazione finale di EE.
155. Si rileva che EE ritiene congruo escludere i vantaggi derivanti dall'essere serviti da un unico operatore su tutto il territorio nazionale (incluse le APNR) in quanto marginalmente dipendente dall'essere presente nelle aree non profittevoli.

Fedeltà al marchio

156. Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio, l'approccio adottato da EE è basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti “fedeli” all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale.
157. Il beneficio di fedeltà al marchio è calcolato come $p \cdot N \cdot R$, dove:
- p = stima della percentuale di utenti fedeli stimata tramite indagini di mercato
 - N = numero di utenti Telecom in aree profittevoli
 - R = ricavo medio per utente profittevole
158. Telecom Italia nella sua metodologia definisce come fedele un cliente sulla base di cinque criteri:
- i. non è cliente di altri operatori;
 - ii. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
 - iii. non ha intenzione di abbandonare la telefonia fissa nel prossimo futuro;
 - iv. è a conoscenza dell'obbligo di servizio universale a carico di Telecom Italia;
 - v. considera la fornitura del servizio universale il principale motivo di scelta dell'operatore.

159. La conformità a tali criteri negli anni precedenti era stata accertata mediante l'impiego di una serie di domande rivolte ai clienti di telefonia fissa di Telecom Italia nell'ambito di un'indagine di mercato svolta per conto della stessa dalla società Grandi Numeri. L'operatore, sulla base della propria lettura dell'indagine di mercato, stimava la percentuale di utenti fedeli.
160. In difformità alla metodologia adottata in passato per quantificare la fedeltà al marchio, Telecom Italia per il 2006 non ha presentato i risultati di un'apposita indagine di mercato solitamente condotta per suo conto dalla società specializzata Grandi Numeri, ma ha fatto riferimento alle indagini condotte negli anni precedenti e ha stimato la percentuale di utenti fedeli come la media ponderata dei risultati degli anni passati (dal 2001 al 2005); EE ha ritenuto adeguata tale scelta.
161. Per il 2006 Telecom Italia ha quindi ottenuto la stima della percentuale di utenti fedeli sulla base di una media ponderata dei valori degli anni precedenti, dove il numero totale di clienti residenziali dell'operatore è stato utilizzato come peso di ponderazione.
162. La seguente tabella riporta i valori della percentuale di clienti fedeli utilizzati negli anni passati per la stima finale di questo beneficio indiretto.

Percentuale dei "clienti fedeli" utilizzata per il calcolo del beneficio indiretto

"Fedeltà al marchio"

2001	2002	2003	2004	2005	Stima TI 2006 (%)	Stima EE 2006 (%)
0,640	0,625	0,563	0,563	0,625	0,6037	0,6032

Fonte: EE su base dati AGCOM

163. EE non ha ritenuto necessaria la ponderazione per clienti, in quanto la percentuale dei clienti fedeli fa riferimento ad una percentuale calcolata sui clienti dell'anno in questione e, se calcolata correttamente, non dovrebbe dipendere dallo stesso; quindi la ponderazione risulta superflua. La ponderazione risulta comunque non avere un impatto significativo sulla stima, come si evince dalla tabella di cui sopra.
164. Nella quantificazione della fedeltà al marchio assume rilevanza anche la misura del ricavo medio per utente profittevole.

165. La stima del ricavo medio per utente profittevole viene fatta tenendo conto di due insiemi di ipotesi: a) categorie dei clienti fedeli e loro relativa numerosità; b) ricavi mancati per tipo di cliente fedele.
166. Con riferimento al primo insieme di ipotesi, EE ritiene condivisibile che i clienti fedeli, nel controfattuale, passino a fornitori alternativi mediante una delle seguenti modalità: Rete Proprietaria prima, in LLU poi ed infine in CPS.
167. EE rileva che, rispetto al 2005 e al 2004, Telecom Italia ha parzialmente adeguato la metodologia utilizzata per il calcolo di tali percentuali a quella adottata da EE nei precedenti anni; tuttavia EE non condivide rispetto a Telecom Italia la metodologia di calcolo della percentuale di clienti fedeli che migrerebbe su Rete Proprietaria Alternativa ed un input per il calcolo della percentuale di clienti fedeli che migrerebbe su ULL (e di conseguenza la percentuale di clienti fedeli che migrerebbe in modalità CPS, che è calcolata come complemento a uno della somma delle percentuali relative alle prime due categorie).
168. Nello specifico, EE ritiene che l'incidenza relativa di clienti residenziali su Rete Proprietarie Alternative e di clienti residenziali in ULL rispetto al totale clienti residenziali di TI indichino il livello di effettivo take-up dei due servizi, mentre interessa un indicatore del potenziale massimo di take-up degli stessi e cioè la percentuale di clienti che potrebbero in linea teorica passare a una Rete di Accesso alternativa e ad un altro fornitore in ULL.
169. Per quanto riguarda il secondo insieme di ipotesi, EE ha calcolato i ricavi mancati per tipo di cliente fedele facendo riferimento ai dati di Contabilità Regolatoria del 2006.
170. Moltiplicando il ricavo medio per cliente per il numero di clienti fedeli (per ciascuna categoria di cliente fedele) EE è pervenuta ad una stima del valore della Fedeltà al Marchio pari a 10.805.149 euro¹⁶.

Valore pubblicitario (Mailing e TP)

171. Con riferimento alla quantificazione dei benefici indiretti derivanti dalla pubblicità ottenuta con l'invio periodico di fatture commerciali, Telecom Italia ha riconosciuto per il 2006, così come aveva fatto per gli anni precedenti, il valore della relazione diretta di fatturazione con i propri clienti

¹⁶ La corrispondente stima di TI è pari a 10.384.758 euro.

e ne ha operato una stima in base ai costi di stampa ed invio delle fatture ed al numero di clienti in aree potenzialmente non remunerative.

172. EE ritiene appropriato l'approccio seguito da Telecom Italia, ma ha comunque modificato alcuni input. In particolare, EE ha utilizzato lo stesso costo unitario di fatturazione (e quindi valore pubblicitario per cliente) che è stato utilizzato per gli esercizi di verifica del 2004 e 2005, quantificando tali benefici in 869.195 euro¹⁷.
173. Con riferimento al beneficio pubblicitario derivante dall'esposizione del logo che contrassegna le cabine e le cupole telefoniche, EE, in continuità metodologica con gli anni precedenti, ritiene che la metodologia per pervenire ad una stima del valore pubblicitario della TP debba basarsi sulla spesa pubblicitaria che Telecom Italia dovrebbe sostenere se volesse ottenere un impatto di marketing equivalente a quello che deriva dall'esposizione del logo commerciale nelle cabine telefoniche.
174. Al fine di ottenere tale stima è necessario quantificare: (a) il numero di cabine telefoniche non profittevoli con un valore pubblicitario positivo; e (b) il costo di marketing evitato da TI per ognuna di tali cabine telefoniche.
175. Con riferimento al numero di cabine telefoniche non profittevoli che esprimono un valore pubblicitario positivo, EE ha adottato la percentuale del 75% determinata dalla delibera n.153/11/CIR, mentre per la quantificazione del valore degli spazi pubblicitari su cabine e cupole telefoniche, EE ha ritenuto opportuno adottare gli stessi valori utilizzati nel 2005 rivalutati con il tasso di inflazione del 2006, pari al 2,1% (fonte: Istat).
176. Sulla base di queste valutazioni, EE è pervenuta alla stima del valore pubblicitario di cabine e cupole telefoniche presentata nella seguente tabella.

Valore pubblicitario delle PTP per il 2006 – Stima EE

	Numero	Valore pubblicitario (€)	Totale (€000)
Cabine telefoniche stradali	5.597	888	4.971
Cupole telefoniche stradali	6.111	297	1.815
Totale			6.786

Fonte: Europe Economics

¹⁷ La corrispondente stima di TI è pari a 550.479 euro.

177. Il beneficio di pubblicità sulle cabine telefoniche è stato stimato pari a 6.786.576 euro.

Stime complessive

178. Nella tabella seguente si riporta, in dettaglio, il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e la valutazione di EE, riguardo la quantificazione dei benefici indiretti, per l'anno 2006:

Quantificazione dei vantaggi di mercato

Benefici indiretti 2006 Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Fedeltà al marchio	10,4	10,8
Valore pubblicitario Mailing	0,6	0,9
Valore pubblicitario TP	3,6	6,8
Totale finale	14,6	18,5

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2006

8.3 La valutazioni espresse dall'Autorità nella delibera di consultazione pubblica n. 21/13/CIR

179. L'Autorità condivide le rettifiche apportate da EE al calcolo dei benefici indiretti derivanti dalla fedeltà al marchio e dal valore pubblicitario di mailing e telefonia pubblica in quanto coerenti con la regolamentazione e con la metodologia utilizzata, e consolidata, negli anni precedenti.

8.4 Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. Q.4

180. Con il quesito n. Q.4 di cui al documento di consultazione pubblica, l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alle rettifiche apportate da EE al calcolo dei benefici indiretti ed alle conseguenti valutazioni dell'Autorità.

181. Telecom Italia ha proposto che i vantaggi commerciali derivanti dalla fornitura dell'obbligo del servizio universale (fedeltà al marchio, valore mailing e valore pubblicitario delle cabine e cupole di TP) debbano essere portati in esclusiva deduzione del costo netto del servizio a cui tale vantaggio si riferisce (Fonia Vocale, Telefonia Pubblica, Categorie Agevolate). La

Società ritiene che l'attribuzione dei Benefici Indiretti per ciascun elemento del calcolo del costo netto del servizio universale sia l'unica soluzione idonea ad assicurare il rispetto del principio di causalità e ragionevolezza, nonché ad evitare sussidi incrociati tra clienti/servizi che lo stesso istituto del servizio universale dovrebbe negare. Telecom Italia ritiene che non esistano i presupposti per impedire un'attribuzione dei Benefici Indiretti per inerenza alla specifica componente del servizio. La stessa normativa disposta dal CCE con gli art. 58 e 62 evidenzia, infatti, l'intenzione del legislatore di considerare singolarmente le diverse componenti del servizio universale che, tra l'altro, risultano poi disciplinate separatamente da specifiche delibere dell'Autorità (nn. 290/01/CONS, 1/08/CIR, 314/00/CONS e 330/01/CONS).

182. Fastweb non condivide la proposta dell'Autorità in merito alla valutazione dei benefici indiretti di cui gode Telecom Italia per l'anno 2006, in quanto porterebbe ad una sostanziale sottostima degli stessi. Inoltre, poiché Telecom Italia non ha proceduto per il 2006 ad effettuare la rilevazione di mercato per determinare il grado di fedeltà al marchio dei propri clienti, ma ha preferito stimare i dati per il 2006 sulla base di quelli raccolti negli anni precedenti, Fastweb ribadisce le medesime osservazioni metodologiche rappresentate in passato e che portano la società a ritenere che i valori proposti siano viziati da una serie di errori metodologici e, pertanto, risultano notevolmente sottostimati rispetto ai reali benefici conseguiti.
183. Fastweb sostiene che, analizzando i dati di mercato afferenti gli anni 2005 e 2006¹⁸, non si ravvedono motivazioni valide per portare EE a giustificare una riduzione del 12% del beneficio indiretto da fedeltà al marchio, a fronte di una diminuzione di solo il 3,5% della percentuale di utenti fedeli. Soprattutto, Fastweb considera errato il procedimento teso a valutare il numero di clienti fedeli ed in particolare la decisione di considerare solo il 50% dei clienti che rispondono "Si parzialmente" alla domanda D12 del questionario (c.d. conoscenza forzata del servizio USO), ritenendo più appropriato considerare la totalità dei soggetti che dichiarano una certa conoscenza del servizio USO. Ricalcolata da Fastweb secondo l'approccio di EE - ovvero sulla base della media aritmetica $(17+12)/2=15$ - la stima della percentuale di clienti fedeli sarebbe pari a 0,91%, giungendo pertanto ad una stima dei benefici indiretti da fedeltà al marchio nel 2006 pari a non meno di 16,3 milioni di euro.
184. Per quanto riguarda invece le valutazioni esposte dall'Autorità sul valore pubblicitario della Telefonia Pubblica, essendo, a parere di Fastweb, le

¹⁸ fonte: Relazione Annuale AGCOM 2007. Si evince come il numero di linee di accesso in Italia sia rimasto pressoché immutato (21,1 milioni nel 2005 e 20,54 nel 2006), analogamente alla quota di mercato in ricavi (Fonia + Accesso) detenuta da Telecom Italia (il 76,2% del 2005 ed il 75% nel 2006).

postazioni pubbliche installate da Telecom Italia in prossimità di luoghi ad alta frequentazione o di grande rilevanza sociale, si incrementa notevolmente la probabilità che gli stessi possano generare un valore pubblicitario indiretto (da esposizione del marchio) a beneficio dell'*incumbent*. In virtù di ciò, Fastweb considera che il numero complessivo di cabine remunerative dovrebbe essere pari 6.996 e quello delle cupole a 7.639.

185. Applicando a questo punto tali nuovi dati di partenza, il beneficio indiretto proposto dall'Autorità per il 2006, passerebbe, a detta di Fastweb, da 6,787 milioni di euro a 8,48 milioni di euro. La valutazione proposta risente altresì, secondo Fastweb, di un errore concettuale derivante dall'esclusione dal computo del calcolo netto di tutti i benefici di cui gode l'*incumbent* per effetto della disponibilità di informazioni privilegiate inerenti i profili di consumo dei clienti, errore concettuale che anche per il 2006 rende EE inadempiente a quanto richiesto dalla delibera n. 153/11/CIR, che aveva espressamente riconosciuto la rilevanza di tale categoria di beneficio indiretto, rimandando al revisore per una proposta metodologica nell'ambito della valutazione del costo netto USO per il 2005. Per questi motivi, Fastweb reitera la richiesta affinché l'Autorità quantifichi nel suo provvedimento finale i benefici indiretti "non eguagliabili" di cui gode Telecom per effetto della disponibilità di tali informazioni privilegiate.
186. In merito alla valorizzazione dei benefici legati alla fedeltà al marchio, Wind riporta i risultati di un'analisi svolta, secondo la quale si giungerebbe a valori ben superiori a quanto stimato dalla EE. Il medesimo operatore segnala, altresì, la ridondanza del criterio III rispetto al valore informativo del questionario di valutazione degli utenti "fedeli" e pertanto chiede all'Autorità di voler eliminare tale ridondanza e valutare l'incidenza di tale eliminazione sulla percentuale di utenti "fedeli" stimata da Telecom Italia, tenuto anche conto che la stessa Telecom Italia su tale rilevante parametro non ha prodotto alcuna analisi per l'anno 2006. Wind, pertanto, valutando non corretta per il 2006 sia l'applicazione della media ponderata di Telecom Italia che la media semplice di EE, stima per il medesimo anno un valore non inferiore a 0,69% applicando un trend di crescita dell'11% calcolato sulle stime di fonte EE.
187. In merito ai criteri di stima del valore della pubblicità da Telefonia Pubblica, Wind sottolinea come i luoghi di installazione siano tutti luoghi ad assoluto valore pubblicitario in quanto luoghi pubblici di rilevanza sociale e ad alta frequentazione. Per tale motivo ritiene la riduzione al 75% insufficiente, quantificandone il valore in non meno di 9 milioni di euro. Wind chiede, infine, di valutare attentamente un'altra fattispecie di benefici indiretti

derivanti a Telecom Italia dal possesso di informazioni inerenti i clienti ed i loro consumi.

188. BT Italia condivide la metodologia adottata per il calcolo dei benefici, in particolare per quanto riguarda il valore pubblicitario della TP, che si è basato sulla “spesa pubblicitaria che Telecom Italia dovrebbe sostenere se volesse ottenere un impatto di marketing equivalente a quello che deriverebbe dall’esposizione del logo commerciale nelle cabine telefoniche” (par. 130).
189. Vodafone, in linea con quanto rappresentato in passato, ritiene che la quantificazione dei benefici indiretti sia sottostimata. Infatti, sebbene in ragione delle nuove regole contabili nella quantificazione del costo netto si arrivi ad una valorizzazione negativa di quest’ultimo anche in considerazione dei benefici indiretti valorizzati, si ritiene che sia di fondamentale importanza fare luce sui tre aspetti alla base di questa valutazione: a) il perimetro dei benefici indiretti da prendere a riferimento; b) la definizione puntuale, nella valorizzazione della fedeltà al marchio, di cosa si intende per utente fedele e la definizione del campione su cui misurare la percentuale degli utenti fedeli; c) l’inclusione dell’incidenza dell’esposizione del logo attraverso le cabine telefoniche nella quantificazione del valore pubblicitario, anche alla luce dei relativi obblighi di servizio universale.

8.5 La valutazioni conclusive dell’Autorità sul quesito Q.4

190. L’Autorità ritiene che, alla luce delle osservazioni emerse in consultazione, sia opportuno confermare la metodologia proposta dal revisore, in continuità metodologica con le valutazioni espresse negli anni 2004 e 2005.
191. Infatti, relativamente alle valutazioni degli operatori sulla percentuale di utenti fedeli, EE ha esaminato la stima proposta da Telecom Italia ed ha ritenuto adeguata la scelta di aver fatto riferimento, per il 2006, alle indagini condotte negli anni precedenti, stimando la percentuale di utenti fedeli come la media ponderata dei risultati degli anni passati (dal 2001 al 2005).
192. Con riguardo alla stima del vantaggio derivante dalla disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici (di cui all’art. 6, comma 2, lettera d, dell’Allegato 11 al Codice), il revisore ha ritenuto nullo tale beneficio in ragione dell’obbligo imposto a Telecom Italia, a seguito della fusione con Seat, di dare accesso gratuito al database della clientela. In considerazione del disaccordo espresso sul punto da parte di quasi tutti gli operatori intervenuti (i quali sottolineano che l’obbligo di Telecom Italia

concernerebbe soltanto l'accesso al database contenente le informazioni anagrafiche sui clienti), si osserva che, in mancanza di una metodologia di quantificazione di tale eventuale beneficio, non è allo stato possibile fornire una stima che consenta di superare le valutazioni del revisore.

193. In merito alla segmentazione dei costi netti ed alla conseguente attribuzione dei vantaggi di mercato a ciascun servizio, come evidenziato *supra*, l'Autorità ribadisce quanto osservato in precedenza, ed in particolare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice, "*il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi del servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili*". Da tale disposizione discende inequivocabilmente che il costo netto complessivo è dato dalla somma algebrica dei costi netti dei servizi componenti l'obbligo di servizi universale.
194. D'altro canto, il citato articolo 3 dell'Allegato 11 al Codice fa riferimento ad un unico fondo e non a tanti fondi quanti sono i servizi sottostanti l'obbligo di fornitura del servizio universale.

9. Quesito Q.5 - Le valutazioni dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione espresse nella delibera di consultazione pubblica n. 21/13/CIR

195. Europe Economics, nella relazione conclusiva ha verificato che per l'anno 2006 il costo netto complessivo è nullo in quanto la somma algebrica dei costi netti delle tre categorie di cui si compone il servizio universale è inferiore alla somma dei benefici indiretti di cui Telecom Italia gode in quanto fornitrice dello stesso.
196. Nel dettaglio, con riguardo alla telefonia vocale la stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura di tale servizio 2006 risulta pari a - 9.456.394 milioni di euro.
197. Con riferimento alla telefonia pubblica la stima finale del costo netto di detto servizio per l'anno 2006 risulta pari a 9.892.475 euro.
198. A tal proposito, l'Autorità, pur ritenendo che in assenza di una modifica formale della metodologia Telecom Italia non possa che applicare l'articolo 4, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, evidenzia che in presenza di un costo netto complessivo comunque nullo, la scelta tra i due criteri metodologici (ossia quello conseguente l'applicazione del citato comma 2 che

comporterebbe un costo nullo anche per la TP e quello scelto da EE di non applicarlo per le motivazioni di cui sopra) sia irrilevante ai fini del risultato finale.

199. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate per l'anno 2006 è pari a 7.558.027 euro.
200. La stima finale dei benefici indiretti per l'anno 2006 è pari a 18.460.920 euro.
201. In definitiva, nella tabella di seguito, si riporta, in relazione a ciascuna categoria di prestazioni inclusa nel servizio universale, l'importo del costo netto secondo le stime di Telecom Italia e le corrispondenti valutazioni di EE:

Categorie Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Fonia vocale	21,7	-9,5
Telefonia pubblica	13,5	- 49,5 / 9,9 ¹⁹
Categorie agevolate	8,98	7,6
Benefici Indiretti	14,6	18,5

Fonte: Europe Economics – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2006

202. L'Autorità, alla luce delle valutazioni suesposte, ritiene che per l'anno 2006 non sussista un costo netto da parte di Telecom Italia e, pertanto, ritiene che venga meno il presupposto giuridico per l'attivazione del meccanismo di ripartizione, come previsto dall'art. 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice.

9.1 Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. Q.5

203. Con il quesito n. Q.5 di cui al documento di consultazione pubblica, l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione

¹⁹ Nella tabella sono riportati i due valori risultanti dai due distinti approcci metodologici a seconda che si applichi o meno la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR.

in merito alla proposta di non applicare per l'anno 2006 il meccanismo di ripartizione del costo netto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice.

204. Alla luce delle considerazioni che precedono, Telecom non condivide la proposta di non applicare per l'anno 2006 il meccanismo di ripartizione del costo netto. In tal modo, lo stesso obiettivo della imposizione di obblighi di servizio universale sarebbe contraddetto dal carattere assertivamente profittevole di detti servizi e quindi dalla capacità del mercato di garantirli, con le caratteristiche previste dalla legge, a prescindere dalla esistenza di vincoli giuridici.
205. A parere di Telecom Italia, l'analisi proposta nella consultazione pubblica evidenzia, in maniera impropria, la presenza di sussidi incrociati tra servizi USO. Infatti, a fronte di un "margine" presunto della Telefonia Vocale e di un ipotetico costo netto della Telefonia Pubblica, che comunque trova compensazione con i Benefici Indiretti stimati dal revisore, non viene assolutamente considerata la possibilità di un ristoro degli oneri correlati alle Categorie Agevolate. Ad avviso di Telecom Italia, la valutazione del costo netto deve essere effettuata separatamente per ciascun "elemento" del calcolo del costo netto sia in termini di costi/ricavi evitabili e sia per i relativi benefici indiretti, escludendo a priori forme di sussidio tra gli stessi. A tal proposito la società evidenzia che ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Codice *"Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale (.....), sull'intero territorio nazionale"* e da ciò deriva che l'obbligo di fornire il servizio universale non è una misura asimmetrica imposta in capo a Telecom Italia per ridurre la sua posizione di forza nel mercato, bensì una prestazione di natura sociale imposta in capo all'intero comparto delle comunicazioni elettroniche per evitare che il libero gioco della concorrenza ignori le esigenze delle utenze marginali. Secondo Telecom Italia quindi in caso di azzeramento del costo netto si confermerebbe l'assenza di un fallimento di mercato e pertanto l'Autorità dovrebbe provvedere alla rimozione dell'obbligo in questione in capo alla società.
206. Inoltre, secondo la società il sistema di designazione previsto al comma 1, dell'art. 58 del Codice prevede la possibilità di designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale e, pertanto, a differenza di quanto proposto nel testo posto a consultazione, solo un calcolo dei costi/ricavi evitabili e benefici indiretti effettuato per pertinenza ai singoli/diversi elementi del servizio universale risulta coerente con quanto disposto dalla normativa.

207. Poste Italiane ha espresso un'osservazione unicamente in merito al quesito n. 5. La società evidenzia che a suo avviso il calcolo del costo netto (comprensivo dei benefici indiretti) dovrebbe essere svolto per singola componente del servizio, discendendo tale impostazione dal dettato dell'art. 58, comma 1 del Codice che prevede la possibilità dell'affidamento a soggetti differenti delle singole componenti del servizio universale.
208. Wind condivide l'orientamento espresso dall'Autorità, sottolineando tuttavia che, indipendentemente dalla metodologia contabile introdotta dalla delibera n. 1/08/CIR, il valore dei benefici indiretti è stato e sarà sempre ampiamente sufficiente ad annullare qualsiasi eventuale costo netto.
209. Fastweb concorda con la decisione dell'Autorità di non procedere per l'anno 2006 all'applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, in quanto dalle risultanze dell'analisi eseguita da EE esso risulta essere minore di zero. Fastweb ribadisce altresì le considerazioni già espresse in altre circostanze sui diversi capitoli della relazione di EE, secondo le quali il costo netto per Telecom Italia derivante dalla fornitura del servizio universale dovrebbe essere ancora minore di quello calcolato dall'Autorità.
210. BT Italia concorda con la proposta dell'Autorità *“che per l'anno 2006 non sussista un costo netto da parte di Telecom Italia e, pertanto, ritiene che venga meno il presupposto giuridico per l'attivazione del meccanismo di ripartizione, come previsto dall'art. 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice.”*
211. Vodafone condivide la conclusione a cui è giunta l'Autorità, sebbene ritenga che laddove la fornitura delle obbligazioni avesse determinato un costo netto, quest'ultimo non avrebbe, comunque, rappresentato un onere iniquo, portando in ogni caso ad escludere l'applicazione del meccanismo di ripartizione dei costi anche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b) dell'Allegato 11 al Codice.

9.2 La valutazioni conclusive dell'Autorità sul quesito Q.5

212. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza l'Autorità ribadisce il principio secondo il quale, stante l'attuale sistema di designazione che assegna a Telecom Italia la totalità dei servizi oggetto di obblighi di servizio universale, il Codice prevede l'istituzione di un fondo complessivo, qualora sia necessario compensare l'operatore dell'eventuale costo netto sostenuto

per ottemperare a tale obbligo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice, *“il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi del servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili”*. Da tale disposizione discende inequivocabilmente che il costo netto complessivo è dato dalla somma algebrica dei costi netti dei servizi componenti l'obbligo di servizio universale.

213. È evidente che, nel caso in cui fosse stabilita una segmentazione (per servizio e/o per area geografica) degli obblighi da assegnare e di conseguenza fossero individuati diversi fornitori incaricati, per ciascuno dei lotti assegnati andrebbe verificata la sostenibilità economica della fornitura e la conseguente eventuale necessità di costituire un relativo (complessivo!) fondo di ripartizione. All'interno dei singoli lotti assegnati potrebbe, dunque, verificarsi la condizione di sussidio tra i diversi servizi inclusi.
214. L'Autorità ritiene, pertanto, che la fornitura del servizio universale per l'anno 2006 non abbia determinato un costo netto in capo a Telecom Italia e, dunque, che, ai sensi dall'art. 3, comma 6, lettera a), dell'Allegato 11 al Codice, non sia applicabile il meccanismo di ripartizione e di conseguenza non debba essere istituito l'apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
215. Per la medesima ragione, in presenza di un costo netto nullo, l'analisi preliminare svolta dall'Autorità al fine di valutare l'inequità dell'onere sopportato da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale per l'anno in esame appare ultronea ai fini del presente procedimento.

VISTI gli articoli 62, comma 2, del Codice e 4 dell'Allegato 11 al medesimo, che prevedono che il costo dell'attività di verifica sia incluso tra i costi da ripartire tra le imprese che forniscono reti o servizio di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO quanto espresso nelle sezioni precedenti, pur non essendo applicabile il meccanismo di ripartizione in assenza di un costo netto, al fine di ripartire il costo dell'attività di verifica condotta da EE già sostenuto dall'Autorità, che è stato pari, per l'anno 2006, a euro 165.900.000, l'Autorità ha stimato le percentuali di ripartizione a carico di ciascun operatore sulla base dall'ammontare complessivo dei ricavi netti - forniti dagli operatori nel corso delle attività istruttorie - calcolati secondo la metodologia definita dalla delibera n. 1/08/CIR e s.m.i. ; nella tabella seguente si riportano le quote di ripartizione ed i relativi importi da versare:

Società	Quota di ripartizione	Contributo (€)
BT Italia	0,63%	1.045,17
TeleTu	0,89%	1.476,51
Fastweb	2,96%	4.910,64
H3G	3,27%	5.424,93
Wind Telecomunicazioni	14,70%	24.387,30
Vodafone Omnitel	19,15%	31.769,85
Telecom Italia (ex TIM)	22,38%	37.128,42
Telecom Italia	36,02%	59.757,18

RITENUTO, a tale ultimo riguardo, che non essendo stato applicato il meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2006, le modalità di versamento delle predette quote devono essere definite congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, al fine di assicurare il ristoro del costo sostenuto dall'Autorità per la revisione. Pertanto, tali modalità verranno successivamente comunicate ai soggetti interessati;

RITENUTO che, alla luce dell'esito del procedimento, non appare necessario richiedere, per economia procedimentale, il parere della Autorità Garante della concorrenza e del mercato sullo schema di provvedimento in quanto, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/03, esso è riferito agli aspetti relativi all'analisi di competitività nell'ambito dell'analisi di iniquità. Tali aspetti, come già evidenziato, diventano irrilevanti vista la mancata istituzione del fondo per il 2006;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario relatore Maurizio Dècina, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1

(Non applicabilità del meccanismo di ripartizione per l'anno 2006)

1. La fornitura delle obbligazioni di servizio universale per l'anno 2006 non determina un costo netto e, pertanto, non è applicabile il meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice.

Articolo 2

(Determinazione delle quote di ripartizione del costo dell'attività di revisione)

1. I costi dell'attività di revisione per l'anno 2006 sono ripartiti tra le società BT Italia S.p.A., Tele Tu S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A. nella misura indicata nella tabella che segue:

Società	Quota di ripartizione	Contributo (€)
BT Italia	0,63%	1.045,17
TeleTu	0,89%	1.476,51
Fastweb	2,96%	4.910,64
H3G	3,27%	5.424,93
Wind Telecomunicazioni	14,70%	24.387,30
Vodafone Omnitel	19,15%	31.769,85
Telecom Italia (ex TIM)	22,38%	37.128,42
Telecom Italia	36,02%	59.757,18
TOTALE	100%	165.900.000,00

2. Le modalità di versamento delle suddette quote saranno oggetto di successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia S.p.A. presenta le proprie valutazioni del costo netto del servizio universale per gli anni 2007, 2008 e 2009, in osservanza della metodologia applicata alla valutazione del costo netto per l'anno 2006 con il presente provvedimento.

La presente delibera è notificata alle società BT Italia S.p.A., Tele Tu S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articolo 135, comma 1, lettera b), e 119 del codice del processo amministrativo).

Napoli, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani